

G.U. serie generale n. 99 del 29 aprile 1999

Delibera n. 54/99

**AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 1999,

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione inferiore al 2%;

Premesso che la deliberazione dell'Autorità n. 24/99 ha incluso, nelle aliquote della parte B della tariffa, una quota di conguaglio pari in media a -0,27 L/kWh, derivante dalla differenza tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98) pari in media a 0,69 L/kWh, e la quota di aliquota risultante dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999, pari in media a 0,42 L/kWh;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed integrata dall'Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie

generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, e con deliberazione n. 161/98 e deliberazione n. 24/99, richiamate in premessa;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";

Ritenuto che non si debba aggiornare la parte B della tariffa ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, non essendo intervenute variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso come riferimento;

Ritenuto altresì che si debba sopprimere la quota di conguaglio introdotta nella parte B della tariffa dall'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, dovendosi ritenere completato il conguaglio a cui si faceva fronte con tale quota;

DELIBERA

Art. 1

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

1. Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.
2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 40,00 L/kWh.

Art.2

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 maggio 1999.

Tabella 1 – Componenti inglobate della parte A e parte B della tariffa per tutte le utenze, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte A		Parte B	Importo totale inglobato in tariffa	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE					
1) Fornitura per usi domestici					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	20,2	0	40,1

b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0	19,9	68,0	0	87,9
2) Forniture per usi agricoli	2611	4,8	47,4	2611	52,2
3) Altri usi	2611	4,8	50,9	2611	55,7
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	2611	4,8	34,5	2611	39,3
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi	2611	4,8	33,1	2611	37,9

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 5,7 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 3,2 L/kWh.